



# COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

Ordinanza Sindacale n.42 del 29.12.2023

**Oggetto: sospensione anticipata della somministrazione di bevande e di asporto di bevande dalle ore 18,30 del giorno 31.12.2023 per gli esercizi insistenti in via Tullia, via A. Tosti, via dei Provenzali, Via Ponticello, via Terme romane e via O. del Re.**

## IL SINDACO

Sentito il Commissariato di P.S.;

Preso atto:

- che in occasione delle festività di fine anno si registra un elevato afflusso di cittadini residenti e/o presenti sul territorio comunale all'interno e/o in prossimità e/o nelle vicinanze dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande;
- che lo scorso anno, e precisamente nei giorni del 24 e 31 dicembre 2022 nonché il 1 gennaio 2023, nelle zone ove si concentra la maggiore presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si è registrato un afflusso rilevante di persone, ben oltre le ragionevoli aspettative, con attività di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimenti musicali in molti esercizi;
- che le modalità di svolgimento degli eventi, con la presenza di numerosi intrattenimenti musicali dal vivo e con il consumo di bevande alcoliche, unitamente al grande afflusso di persone ed alla particolarità dello stato dei luoghi, hanno fatto registrare situazioni di grave rischio e pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto** necessario adottare ogni iniziativa idonea ad evitare che in occasione dei festeggiamenti del capodanno possano crearsi situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica soprattutto nella zona della Città dove c'è una maggiore concentrazione di locali e dove abitualmente è maggiore la presenza di persone, e precisamente: **via Tullia, via A. Tosti, via dei Provenzali, via Ponticello, via Terme Romane e via Orto del Re;**

**Dato atto** che relativamente alle suddette zone sono pervenuti alcuni esposti dei cittadini residenti che hanno lamentato episodi di mala movida;

**Ritenuto**, tuttavia, che le aree oggetto degli esposti, pur senza evidenziare veri e propri episodi di mala movida, siano comunque interessati da fenomeni di elevata concentrazione di persone e di fruitori dei locali, creando situazioni che possono rappresentare seri rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica;

**Atteso** che il giorno 28.12.us gli operatori commerciali di via Tullia, via A. Tosti, via dei Provenzali, via Ponticello, via Terme Romane e via Orto del Re sono stati convocati dal Sindaco, in riunione presso la sede comunale, per concordare un'azione congiunta di cooperazione tra Comune ed operatori commerciali al fine di garantire misure di maggiore prevenzione e di ulteriore sicurezza del pubblico, adottando ogni necessaria precauzione per evitare assembramenti;

**Ritenuto**, per garantire in modo più ampio e puntuale il mantenimento di condizioni di ordine,

sicurezza e salute pubblica, disporre la sospensione anticipata della somministrazione di bevande e di asporto di bevande dalle ore 18,30 del giorno 31.12.2023 per gli esercizi insistenti in via Tullia, via A. Tosti, via dei Provenzali, Via Ponticello, via Terme romane e via O. del Re;

#### **Visti**

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica;

**Dato atto** che la bozza della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura di Latina, in osservanza del comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. 267/00

### **ORDINA**

per le motivazioni evidenziate in premessa che qui si intendono riportate, al fine di garantire l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica

**A TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE INSISTENTI SU: VIA TULLIA, VIA A. TOSTI, VIA DEI PROVENZALI, VIA PONTICELLO, VIA TERME ROMANE E VIA O. DEL RE, LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALL'ESTERNO DEI LOCALI NONCHE' L'ATTIVITA' DI ASPORTO DI BEVANDE, DALLE ORE 18,30 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 7,00 DEL GIORNO 01.01.2024**

### **DISPONE**

**la notifica della presente ordinanza a tutti gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande**

Che copia della presente ordinanza venga immediatamente inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Latina;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Formia;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Formia;
- Al Comando Guardia di Finanza di Formia;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Formia;

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Formia e, tutte le forze dell'Ordine sono incaricate del controllo della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune nella sezione Trasparenza nonché data ampia diffusione mediante il sito ed i canali istituzionali dell'Ente.

## AVVERTE

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca di tutto quanto vietato .

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunali.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

**IL SINDACO**  
**Dott. Gianluca Taddeo**

